

Normativa

Vietnam: Accordo di Libero Scambio (ALS) con l'Unione europea

In data 30 marzo 2020, è stato stipulato tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam un Accordo di Libero Scambio, pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e entrato in vigore dall'**1 agosto 2020**.

L'accordo in questione prevede la soppressione quasi totale (99%), in un arco temporale previsto di dieci anni, dei dazi doganali tra le parti contraenti anche sui principali prodotti europei di esportazione verso il Vietnam (macchinari, automobili e prodotti chimici). Inoltre, tale accordo ridurrà molti degli ostacoli non tariffari presenti negli scambi con il Vietnam e aprirà all'impresa dell'UE i mercati dei servizi e degli appalti pubblici in Vietnam.

È bene tenere presente fin da subito la relazione che intercorre tra le disposizioni relative al Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), di cui il Vietnam ancora beneficia, e quelle contenute nell'ALS: il Vietnam continuerà a beneficiare del SPG fino al 31 dicembre 2022 e, in tale periodo, ALS e SPG di fatto conviveranno, tanto che gli esportatori e gli importatori potranno decidere quale accordo utilizzare.

Al fine di accedere alle agevolazioni tariffarie, è necessario che i beni scambiati acquisiscano l'origine preferenziale, ossia rispettino le regole di origine preferenziale previste dal Capitolo di Sistema Armonizzato o Voce Doganale (codice a 4 cifre) e elencate nell'Allegato II del Protocollo 1 dell'Accordo. L'origine viene determinata in base a due distinti criteri:

- Prodotti interamente ottenuti
- Prodotti sufficientemente trasformati

Con comunicazione 2020/C 196/06, relativa all'applicazione del sistema REX, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE l'11 giugno 2020, viene specificato che l'8 aprile 2020, l'Unione europea ha notificato al Vietnam che la prova di origine preferenziale per le esportazioni di prodotti originali dall'Unione europea al Vietnam sarà la dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato al sistema REX, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Non sarà possibile ricorrere ai certificati di circolazione EUR.1 e allo stato di esportatore autorizzato.

Gli esportatori unionali già in possesso di un numero di registrazione al sistema REX potranno direttamente utilizzare tale numero.

Fonte: Unioncamere – circolare 4 agosto 2020

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – circolare n. 27/2020 – 20 agosto 2020